



SENT. N. 30/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23978 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

-V.A., c.f. *omissis*, nato a *omissis*

l'*omissis*, residente in *omissis*, Via *omissis*, rappresentato e

difeso dall'Avv. Sabrina Favali e dall'Avv. Luciana Dagna, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, per delega in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Torino, C.so Moncalieri n. 1 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Favali e dell'Avv. Monica Tabacco, PEC: *sabrinafavali@pec.ordineavvocatitorino.it*
lucianadagna@pec.ordineavvocatitorino.it.

CONTRO

-INPS, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, con sede provinciale di Torino (TO), C.so Vittorio Emanuele II, n. 3

AVENTE AD OGGETTO

l'ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per

	il Piemonte n. 52/2023.	
	ESAMINATI gli atti e documenti di causa;	
	VISTO il Codice di Giustizia Contabile;	
	UDITE le parti all’udienza del 27 marzo 2025, come da verbale.	
	FATTO E DIRITTO	
	Il ricorrente, col presente ricorso, ha chiesto di accertare la mancata	
	ottemperanza dell’INPS alla sentenza n. 52/2023 della Corte dei conti Sezione	
	Giurisdizionale per il Piemonte, quale Giudice Unico per le pensioni, e	
	conseguentemente condannare l’INPS a porre in essere tutti gli atti e	
	adempimenti necessari per dare esatto adempimento alla sentenza richiamata e,	
	per l’effetto, condannare l'INPS al pagamento del trattamento pensionistico di	
	reversibilità in oggetto, nella misura e con la decorrenza di legge, nonché al	
	pagamento degli arretrati maturati, maggiorati degli interessi di legge e/o	
	rivalutazione.	
	L’INPS si è costituito in giudizio con memoria, depositando provvedimento	
	con il quale è stata concessa la pensione di reversibilità a favore del signor	
	A.V., quale orfano maggiorenne inabile del signor A.	
	V., a decorrere dal 1/10/2018. Ha precisato altresì che il pagamento	
	della pensione è stato disposto con valuta 07/10/2024 e che sugli arretrati	
	calcolati dal 1/10/2018 al 30/9/2024, comprensivi degli interessi legali, è stato	
	accantonato l’importo netto di €. 20.809,07 a titolo di recupero delle somme in	
	più corrisposte dall’Istituto al signor V.A. sulla pensione di	
	invalidità civile. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del	
	contendere.	
	All’udienza del 27 marzo 2025 il difensore di parte ricorrente ha confermato il	
	- pag. 2 di 4 -	

corretto ed effettivo adempimento da parte dell'Inps, concordando per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; ha chiesto tuttavia la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.

La difesa dell'INPS ha richiamato la memoria depositata e ha chiesto la cessazione della materia del contendere; sul punto spese si è rimessa alla valutazione del Giudice.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.

Al termine della camera di consiglio il dispositivo è stato letto ex art. 167, comma 1, c.g.c.

Dagli atti versati in giudizio sopra indicati e anche per concorde dichiarazione di parte ricorrente risultano esservi i presupposti per l'effettiva cessazione della materia del contendere.

In punto spese si osserva che, essendo l'esecuzione satisfattiva dell'INPS avvenuta solo a seguito del ricorso introduttivo del presente giudizio, in virtù del principio di "soccombenza virtuale", si ritiene di condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidandole come indicato in dispositivo, con la distrazione a favore dell'Avvocato antistatario che l'ha espressamente chiesta.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,

con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 27 marzo 2025.

IL GIUDICE

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 02/04/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente